



COMUNICATO STAMPA n. 157/24

Lussemburgo, 4 ottobre 2024

Sentenze della Corte nelle cause riunite C-29/23 P | Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione e C-30/23 P | Alfa Acciai/Commissione nonché nella causa C-31/23 P | Ferriere Nord/Commissione

Concorrenza: la Corte di giustizia si pronuncia sull'intesa nel mercato italiano del tondo per cemento armato

Essa conferma le ammende inflitte dalla Commissione, ad eccezione di quella inflitta alla Ferriere Nord SpA

Nel 2002 ¹, la Commissione europea ha inflitto ad otto imprese e ad un'associazione di imprese talune ammende per un'intesa anticoncorrenziale sul mercato italiano del tondo per cemento armato, dal dicembre 1989 al luglio 2000.

Nel 2007, il Tribunale ha annullato tale decisione ² con la motivazione che la sua base giuridica non era più in vigore al momento della sua adozione ³. In seguito, il 30 settembre 2009, la Commissione ha adottato una nuova decisione ⁴, indirizzata alle stesse imprese destinatarie della decisione del 2002 e che ne riprendeva, in sostanza, il contenuto e le conclusioni. In particolare, l'importo delle ammende inflitte rimaneva invariato.

Confermata, in linea di principio, dal Tribunale ⁵, la decisione del 2009 è stata annullata dalla Corte di giustizia con riferimento a cinque società, a motivo di talune irregolarità che inficiavano il procedimento amministrativo all'origine della sua adozione ⁶.

Dopo aver riassunto il procedimento, la Commissione ha adottato, il 4 luglio 2019, una decisione che ha constatato nuovamente l'infrazione che era stata oggetto della decisione del 2009 ⁷. Tale decisione era destinata alle cinque imprese a favore delle quali la decisione del 2009 era stata annullata ⁸. In considerazione della durata del procedimento, l'importo delle ammende è stato ridotto del 50%.

Nel settembre 2019, tre di queste imprese – Ferriera Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA, Alfa Acciai SpA e Ferriere Nord SpA ⁹ – hanno proposto ricorso per l'annullamento della decisione del 2019. Essendo rimaste soccombenti dinanzi al Tribunale ¹⁰, esse hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte respinge le impugnazioni proposte dalla Ferriera Valsabbia SpA e dalla Valsabbia Investimenti SpA nonché dall'Alfa Acciai SpA, così confermando le sentenze del Tribunale e la decisione della Commissione del 2019. **La Corte accoglie parzialmente l'impugnazione della Ferriere Nord SpA**, riducendo l'importo dell'ammenda inflitta a tale società.

La Corte considera, in particolare, che **il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto** quando ha dichiarato che la decisione controversa è stata adottata all'esito di un procedimento condotto conformemente al diritto dell'Unione ¹¹ e che **la Commissione non ha ostacolato l'esercizio dei diritti della difesa delle società ricorrenti**.

Per quanto riguarda l'irrogazione delle ammende, la Corte conferma che **la Commissione ha potuto**

legittimamente considerare che, alla luce della gravità dell'infrazione constatata, la sanzione fosse giustificata. La Corte ricorda, al riguardo, che le ammende hanno per oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate nonché la dissuasione di tutti gli operatori economici dal violare, in futuro, le regole di concorrenza dell'Unione. **L'effetto deterrente di una tale ammenda non si limita a prevenire la reiterazione di una specifica intesa anticoncorrenziale.**

Per quanto riguarda l'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA, la Corte rileva che la Commissione ha accordato a tale impresa una riduzione in ragione della sua mancata partecipazione temporanea ad una componente dell'intesa. Tale riduzione era inferiore (per mese di mancata partecipazione) a quella concessa alla Riva Acciaio SpA per la sua mancata partecipazione temporanea alla stessa componente dell'intesa. **Considerando che l'applicazione, da parte della Commissione, di percentuali di riduzione diverse, in assenza di una valida giustificazione, ha violato il principio di parità di trattamento, la Corte riduce l'importo dell'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA da EUR 2 237 000 a EUR 2 165 000.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-29/23 P](#) e [C-30/23 P](#) e [C-31/23 P](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Decisione [C\(2002\) 5087 final](#), del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA indirizzata alle società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., nonché all'associazione d'imprese Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato)

² Sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007 nelle cause riunite SP e a./Commissione, [T-27/03](#), [T-46/03](#), [T-58/03](#), [T-79/03](#), [T-80/03](#), [T-97/03](#), [T-98/03](#) nonché nelle cause [T-45/03](#), [T-77/03](#) e [T-94/03](#) (v., altresì, comunicato stampa n° 78/07).

³ La Commissione si è basata sull'articolo 65, paragrafi 4 e 5, del Trattato CECA. Tuttavia, quest'ultimo era scaduto cinque mesi prima, il 23 luglio 2002. Per tale ragione, il Tribunale ha giudicato che la Commissione non era competente, sulla base di tali disposizioni, a constatare e a sanzionare una violazione del diritto della concorrenza.

⁴ Decisione della Commissione C(2009) 7492 final, relativa a una violazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione della Commissione [C\(2009\) 9912 final](#), dell'8 dicembre 2009. Tale decisione è stata adottata sulla base delle norme procedurali del Trattato CE e del [regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

⁵ Sentenze del Tribunale del 9 dicembre 2014, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti e a./Commissione, [T-472/09](#) e [T-55/10](#), [T-69/10](#), [T-70/10](#), [T-83/10](#), [T-85/10](#), [T-90/10](#), [T-91/10](#), [T-92/10](#), [T-489/09](#), [T-490/09](#) e [T-56/10](#).

⁶ Sentenze della Corte del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia e a./Commissione, [C-85/15 P](#), [C-86/15 P](#), [C-87/15 P](#), [C-88/15 P](#) e [C-89/15 P](#).

⁷ Decisione [C\(2019\) 4969 final](#), relativa a una violazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato).

⁸ Ferriere Nord SpA, Alfa Acciai SpA, Feralpi Holding SpA, Partecipazioni Industriali SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Ferriera Valsabbia SpA.

⁹ Nella decisione del 2019, la Commissione ha inflitto all'Alfa Acciai SpA un'ammenda di EUR 3,587 milioni, alla Ferriera Valsabbia SpA e alla Valsabbia Investimenti SpA, solidalmente, un'ammenda di EUR 5,125 milioni, e alla Ferriere Nord un'ammenda di EUR 2,237 milioni.

¹⁰ Sentenze del Tribunale del 9 novembre 2022, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione, [T-655/19](#), Alfa Acciai/Commissione, [T-](#)

[656/19](#) e Ferriere Nord/Commissione, [T-667/19](#) (v., altresì, comunicato stampa [n° 180/22](#)).

¹¹ [Regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) e [regolamento \(CE\) n. 773/2004](#) della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE.